

COMUNE DI SPERONE

ART. 01

01. IL COMUNE DI SPERONE E' ENTE LOCALE AUTONOMO NELL' AMBITO DELLA COSTITUZIONE E NEL QUADRO DELL' UNITA' ED INDIVISIBILITA' DELLA REPUBBLICA ITALIANA, ANCHE CON RIFERIMENTO AI PRINCIPI SANCITI DALLA CARTA EUROPEA DELL' AUTONOMIA LOCALE.

02. IL COMUNE DI SPERONE E' ENTE TERRITORIALE DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE, ESPONENZIALE DI TUTTI GLI INTERESSI DELLA COMUNITA'. ESSO ESPLICA LA SUA AUTONOMIA NEI LIMITI DEI PRINCIPI INDIVIDUATI CON LEGGE GENERALE DELLA REPUBBLICA E SECONDO LE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

03. L' AUTONOMIA DELLA COMUNITA' DI SPERONE SI ATTUA IN NORME CORRISPONDENTI ALLE SUE PECULIARITA', ALLE SUE DIMENSIONI TERRITORIALI E DEMOGRAFICHE, ALLE CARATTERISTICHE DELLA SUA TIPICITA' AMMINISTRATIVA, AI CONNOTATI DELLA SUA IDENTITA' SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICA, ALLA SPECIFICITA' ED ORIGINALITA' DELLA SUA STORIA, DELLA SUA TRADIZIONE E DEI SUOI COSTUMI.

ART. 02) - ELEMENTI COSTITUTIVI -SEDE- CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

01. SPERONE,CENTRO AGRICOLO DEL PREAPPENNINO CAMPANO, SITUATO NEL FONDO PIANEGGIANTE DELLA VALLE DI BAIANO, SORGE ALL' ESTREMO LIMITE OCCIDENTALE DELL' IRPINIA LUNGO LA STATALE 07 BIS. IL COMUNE DI SPERONE COMPRENDE LA PARTE DEL SUO TERRITORIO NAZIONALE DELIMITATA CON IL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.12.1954 N. 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. ESSO CONFINA CON I COMUNI DI BAIANO, VISCIANO, AVELLA E SI ESTENDE PER UNA SUPERFICE DI CIRCA 4,5 KMQ.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE NORMALMENTE NELL' AULA CONSILIARE DEL PALAZZO CIVICO, SEDE POLITICA DEL COMUNE.

03. IN VIA ECCEZIONALE E PER PARTICOLARI MOTIVI, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' RIUNIRSI IN ALTRA SEDE E DIFFERENTE LUOGO, PREVIA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO.

ART. 03) - GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA, SECONDO GLI EMBLEMI TRADIZIONALI E STORICAMENTE RICONOSCIUTI. L' USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI. GONFALONE E STEMMA SONO ATTRIBUTI DELLA PERSONALITA' DEL COMUNE. NELLE PUBBLICHE CERIMONIE E MANIFESTAZIONI NON SI PUO' FAR USO DEL SOLO GONFALONE, MA ESSO DEVE ESSERE SEMPRE ACCOMPAGNATO DALLA BANDIERA NAZIONALE, CHE DOVRA' AVERE IL POSTO D' ONORE, A DESTRA O IN ALTO.

02. IL COMUNE DI SPERONE HA PERSONALITA' GIURIDICA, PUO' PROPORRE AZIONI E PUO' STARE IN GIUDIZIO PER LA DIFESA DEI PROPRI DIRITTI.

ART. 04) - ALBO PRETORIO

01. E' INDIVIDUATO NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO, BEN VISIBILE, DA

DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", SEGNALATO AL PUBBLICO CON LA MASSIMA EVIDENZA POSSIBILE, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE, NELLA MANIERA PIU' EFFICACE POSSIBILE, LA ACCESSIBILITA', LA INTEGRITA' E LA FACILITA' DI VISIONE E LETTURA DEGLI ATTI ED AVVISI PREDETTI.

ART. 05) - FINI DELL'ENTE

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA INTERA COMUNITA' DI COLORO CHE VIVONO NEL TERRITORIO COMUNALE E NE CURA UNITARIAMENTE IL COMPLESSO DELLE ISTANZE E DEGLI INTERESSI, PROMUOVENDONE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO.

02. E' COMPITO DEL COMUNE PROMUOVERE IL BENESSERE CIVILE E SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO DEI PROPRI CITTADINI, VALORIZZANDO TUTTE LE RISORSE UMANE E MATERIALI PRESENTI NEL TERRITORIO, NEI LIMITI DELLE PROPRIE COMPETENZE. IL COMUNE CONSEGUENTEMENTE ASSICURA LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DEGLI INTERVENTI CHE SI RENDONO NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI MEDESIMI.

03. IL COMUNE GARANTISCE, PER QUANTO POSSIBILE, LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE ED AGLI INDIRIZZI DEL GOVERNO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DELLA COMUNITA'.

04. IL COMUNE, ARTICOLAZIONE DEMOCRATICA DELLA REPUBBLICA, PARTECIPA ALL' ATTUAZIONE DEI COMPITI A QUESTA ASSEGNATI ED, IN PARTICOLARE, A QUELLI STABILITI DAGLI ARTT. 02 , 03 E 04 DELLA COSTITUZIONE. IL COMUNE PROMUOVE LA SOLIDARIETA' DELLA COMUNITA' LOCALE, IN PARTICOLARE VERSO LE FASCE DI POPOLAZIONE PIU' DEBOLI E SVANTAGGIATE.

05. IL COMUNE, SECONDO I PRINCIPI ED I VALORI COSTITUZIONALI, OPERA, NEL SUO AMBITO DI INIZIATIVA, PER IL PIENO E COMPLETO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA, PER AFFERMARE I DIRITTI DEI CITTADINI, ATTRAVERSO UNA POLITICA AMMINISTRATIVA VOLTA A RIMUOVERE GLI OSTACOLI CHE IMPEDISCONO O LIMITANO LA LIBERTA', L'UGUAGLIANZA E LA PARI DIGNITA' SOCIALE DI TUTTI I CITTADINI, PROMUOVENDO LA FUNZIONE SOCIALE DELLA INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DELLA COOPERAZIONE. IL COMUNE OPERA PER LA PIENA OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI, PER LA TUTELA DEI LORO DIRITTI E LA VALORIZZAZIONE DELLE LORO ATTITUDINI E CAPACITA' PROFESSIONALI.

06. IL COMUNE, NELLA PROPRIA SFERA DI AZIONE, PROMUOVE E VALORIZZA LE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI REALIZZA LA PERSONALITA' DELL'UOMO, SOSTIENE ED INCORAGGIA IL LIBERO ED ORDINATO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE COMUNALE NELLA PLURALITA' DEI GRUPPI, DELLE COMUNITA' INTERMEDIE, DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI, DELLE AGGREGAZIONI DI VOLONTARIATO, FAVORENDO LO SVILUPPO DELL' ASSOCIAZIONISMO.

07. IN COLLEGAMENTO CON ALTRI ENTI LOCALI, IL COMUNE DI SPERONE ASSUME ED INCENTIVA INIZIATIVE CHE CONCORRANO ALLO SVILUPPO ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA, DELLA REGIONE CAMPANA, DELLA PROVINCIA IRPINA MANDAMENTO DI BAIANO.

ART. 06) - FUNZIONI E COMPITI

01. IL COMUNE HA IL POTERE E LA RESPONSABILITA' DI OPERARE LIBERAMENTE IN TUTTI I CAMPI CHE RIGUARDANO GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. CON RIGUARDO AGLI INTERESSI DI CUI NON DISPONE IL COMUNE HA POTERE DI ESTERNAZIONE E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEGLI SOGGETTI ISTITUZIONALI. CON RIGUARDO AGLI INTERESSI DI CUI DIRETTAMENTE DISPONE, IL COMUNE SVOLGE FUNZIONI POLITICHE, NORMATIVE, DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE.

03. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE A LIVELLO LOCALE E' ORGANIZZATO ATTRAVERSO IL COMUNE DALLA REGIONE, CHE, CON PROPRIE LEGGI, CONFORMANDOSI AI PRINCIPI DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , IDENTIFICA NELLE MATERIE E NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT.

117 DELLA COSTITUZIONE, GLI INTERESSI COMUNALI IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO.

04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE ED ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE CAMPANIA, ASSUMENDO L' OBIETTIVO DELLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COME TRATTO FONDAMENTALE DELLA PROPRIA AZIONE AMMINISTRATIVA. ESSO ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE, COMPRESE PRESTAZIONI, SERVIZI ED OPERE, PRECIPUAMENTE, NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI', DELLO ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

05. IL COMUNE, PUO' SVOLGERE ALTRESI', AI SENSI DEL PRIMO COMMA, COMPITI ULTERIORI CHE NON SIANO RISERVATI AD ALTRI ENTI, PURCHE' NON LIMITINO DIRITTI O INTERESSI DEI CITTADINI, APPAIANO DI INTERESSE GENERALE PER LA COMUNITA' LOCALE E SIANO ESERCITATI ENTRO I TERMINI DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA.

ART. 07) - SERVIZI SOCIALI

01. IL COMUNE, ORGANIZZANDO ED EROGANDO SERVIZI DI ASSISTENZA, CONCORRE ALLA EDIFICAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA, CAPACE DI AFFRONTARE OGNI FORMA DI BISOGNO E DISAGIO SOCIALE, FONDATA SULL'ESIGENZA E FINALITA' DI ASSICURARE A TUTTI UNA ESISTENZA LIBERA E DIGNITOSA.

02. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA, AUTONOMAMENTE ADOTTA OGNI MISURA DI POLITICA SOCIALE IDONEA A FAVORIRE L'ADEMPIMENTO DEI COMPITI CHE LA COSTITUZIONE E LA LEGISLAZIONE ITALIANA RICONOSCONO ED AFFIDANO ALLA FAMIGLIA, PERSEGUENDO LA PIENA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' GIURIDICA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA DONNA E DI PARI OPPORTUNITA' TRA I SESSI.

03. IL COMUNE PROVVEDE AD ORGANIZZARE ED EROGARE I SERVIZI PERSONALI CONCERNENTI L'ASSISTENZA SCOLASTICA, LA EDILIZIA SCOLASTICA ED I RELATIVI SERVIZI DI GESTIONE, LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO, ALLA ISTITUZIONE DI SCUOLE MATERNE ED

ALL' ASSOLVIMENTO DEI COMPITI IN MATERIA DI ISTRUZIONE FISSATI DA LEGGI DELLO STATO.

04. AL COMUNE SPETTANO LE FUNZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE E L' ASSISTENZA SANITARIA AL FINE DELLA PROMOZIONE DEL MANTENIMENTO E DEL RECUPERO DELLO STATO DI BENESSERE FISICO E PSICHICO DEL CITTADINO, NONCHE' L' IGIENE PUBBLICA E L' ASSISTENZA VETERINARIA.

ART. 08) - ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROVVEDE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AD ALLA DISCIPLINA EDILIZIA.

02. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE, ASSECONDANDONE LE SPECIFICITA' PECULIARI E LE VOCAZIONI NATURALI, NEL QUADRO DI UN ORDINATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI, DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI, INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI, DELLE OPERE DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO E DELLA COLLETTIVITA'.

03. PROMUOVE LO SVILUPPO DELL' EDILIZIA COOPERATIVA, ACQUISISCE LE AREE E LOCALIZZA INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ASSEGNANDO ALLOGGI ED ATTUA UNA POLITICA DI CONSERVAZIONE E RECUPERO, LADDOVE POSSIBILE, DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO E PRIVATO, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL' ABITAZIONE A TUTTI I CITTADINI.

04. REALIZZA STRUTTURE, OPERE PUBBLICHE ED INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, CONFORMEMENTE AI PIANI URBANISTICI DISTRIBUENDOLE IN MANIERA EQUA E RAZIONALE IN RAPPORTO ALLE ESIGENZE ED ALLE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE IN TUTTE LE SUE ARTICOLAZIONI.

05. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA.

06. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA', SECONDO LE VIGENTI LEGGI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.

07. DISCIPLINA LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA INERENTI ALLA VIABILITA' COMUNALE.

ART. 09) - SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE INCENTIVA LA POLITICA DEI SERVIZI, DISCIPLINA E COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI MEDIANTE LA REDAZIONE DI PIANI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO, PROMUOVE LE INIZIATIVE ANNONARIE E FAVORISCE L' ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE E RAZIONALE DELL' APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE PREVALENTE DELLA ASSISTENZA DEGLI UTENTI E DELLA TUTELA DEI CONSUMATORI, ANCHE ATTRAVERSO LA VIGILANZA DEI PREZZI AMMINISTRATI E LA DISCIPLINA DEGLI ORARI.

02. CONCORRE ALLO SVILUPPO ED AL SOSTEGNO DELL' ECONOMIA LOCALE ATTRAVERSO L' ADOZIONE E L' ATTUAZIONE DEI PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CARATTERE INDUSTRIALE, ARTIGIANALE, COMMERCIALE E TURISTICO.

ART. 10) - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE

01. NELL'ORDINAMENTO DEI PROPRI UFFICI E SERVIZI IL COMUNE, SI ISPIRA AI CRITERI DELL' AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' DELLA SEMPLICITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE ED AI PARAMETRI DELLA PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA', ANCHE IN RELAZIONE AI CANONI COSTITUZIONALI DEL BUON ANDAMENTO E DELLA IMPARZIALITA' DELLA AMMINISTRAZIONE.

02. L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, AI FINI DELLA TRASPARENZA, DELLA EFFICIENZA DELLA GESTIONE E DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA, E' FONDATA SUL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI COMPITI, SECONDO CUI LA RESPONSABILITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, E' ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI FUNZIONARI, MENTRE I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI SECONDO LE LORO SPECIFICHE ATTRIBUZIONI.

03. LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E' RAPPORTATA ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AL FINE DI ASSOLVERE, IN MANIERA ORGANICA E PROGRAMMATA.

04. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, E' RETTA DAI CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO, DI DETERMINAZIONE DI RESPONSABILE DELLO STESSO E DI DEFINIZIONE DEL SUO TERMINE, DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO E DI SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

ART. 11) - POLIZIA AMMINISTRATIVA

01. SPETTANO AL COMUNE LE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA ACCESSORIE O COMPLEMENTARI ALLE FUNZIONI, ALLO STESSO, ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 12) - SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

01. IL COMUNE NEI LIMITI DELLE PROPRIE COMPETENZE, ADOTTA OGNI MISURA ATTA A PROTEGGERE LA NATURA, A TUTELARE E VALORIZZARE IL VERDE, A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE COMUNALE SALVAGUARDANDOLO CONTRO OGNI NORMA DI DEGRADO A SVILUPPARE LE RISORSE

TERRITORIALI CULTURALI ED AMBIENTALI ATTUANDO PIANI DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO, PER LA TUTELA IDROGEOLOGICA PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E FORESTALE E PER RILEVARE ED ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE, IN FUNZIONE DI UNA SEMPRE ALTA QUALITA' DELLA VITA.

02. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE DI CONCERTO CON GLI ALTRI LIVELLI ISTITUZIONALI IL DIRITTO ALLA SALUTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PREVENZIONE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, ATTRAVERSO GLI ORGANI PREPOSTI, CON SPECIALE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA PROTEZIONE DELLA

MATERNITA' DELL'INFANZIA E DELLA TERZA ETA'.

03. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA CULTURA NELLE SUE ESPRESSIONI E TRADIZIONI LOCALI AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E DI ELEVARE LA CONDIZIONE CIVILE DELLA COMUNITA'.

04. IL COMUNE INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO PROMUOVENDO L'AGGREGAZIONE E L'ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE.

ART. 13) - PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE, IN ARMONIA CON L'AZIONE DEGLI ENTI ESPONENZIALI DELLE COMUNITA' VICINE, REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO LA POLITICA E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE COME METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI PROPRIE E QUELLE ATTRIBUITE E DELEGATE DALLO STATO E DELLA REGIONE SECONDO PROGRAMMI IN ARMONIA CON GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E REGIONALE ED IN MODO COORDINATO CON I LIVELLI SUPERIORI DI GOVERNO GARANTENDO COSI' LA UTILIZZAZIONE OTTIMALE DELLE PROPRIE RISORSE.

03. IL COMUNE PARTECIPA, NELLE FORME E NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE REGIONALE ALLA FORMAZIONE DEI PIANI, PROGRAMMI E DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI REGIONALI CONFORMANDOSI POI AD ESSI NELLA PROPRIA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

04. IL COMUNE OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE FINANZIARIE IN MODO DA APPLICARE I PRINCIPI, IL METODO E LE REGOLE DELLA PROGRAMMAZIONE.

ART. 14) - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E ACCESSO

01. IL COMUNE INDIVIDUA NELLA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE SINGOLA ED ASSOCIATA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL' ENTE IL MOMENTO QUALIFICANTE DELLA PROPRIA AUTONOMIA.

02. IL COMUNE VALORIZZA E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLE SCELTE DI POLITICA AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO APPOSITI ISTITUTI QUALI LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE, LA CONSULTAZIONE, L'AZIONE POPOLARE, L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED IL RILASCIO DI COPIE DEGLI STESSI. GLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE SONO PUBBLICI E DEVONO ESSERE MOTIVATI. LA MOTIVAZIONE NON E' RICHIESTA PER GLI ATTI NORMATIVI E PER QUELLI A CONTENUTO GENERALE.

03. IL COMUNE SI CONFORMA AL PRINCIPIO DI PUBBLICITA' IN OGNI FASE DEL PROCEDIMENTO, SALVO LE DEROGHE PREVISTE E DISCIPLINATE DA REGOLAMENTO PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI CITTADINI E DELLA RISERVATEZZA NECESSARIA AL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE.

04. IL COMUNE RICONOSCE NELLA INFORMAZIONE LA CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE AI CITTADINI LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA POLITICA ED AMMINISTRATIVA.

ART. 15) - COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

01. IL COMUNE, NELL' AMBITO DI UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE, COLLABORAZIONE ED ASSOCIAZIONE, CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ED IN PARTICOLARE CON ALTRI COMUNI, E PRIORITARIAMENTE CON QUELLI CONTERMINI E FACENTI PARTE DELLO STESSO AMBITO TERRITORIALE E DELLA PROVINCIA, ATTRAVERSO ISTITUTI QUALI CONVENZIONI, CONSORZI ED ACCORDI DI PROGRAMMI, AL FINE DI SVOLGERE ED ORGANIZZARE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI O PER DEFINIRE ED ATTUARE, IN MANIERA INTEGRATA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO.

02. I RAPPORTI INTERSOGETTIVI DEL COMUNE, SIA CON ALTRI COMUNI CHE CON ALTRI SOGGETTI DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 16) - ATTIVITA' DEL COMUNE

01. NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' IL COMUNE DETERMINA LIBERAMENTE IL CONTENUTO DEGLI ATTI DA ADOTTARE, OSSERVANDO, PER QUANTO CONCERNE I PROVVEDIMENTI DI CARATTERE IMPERATIVO, ESCLUSIVAMENTE LE NORME POSTE IN MODO ESPLICITO DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI.

02. L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALLA LEGGE ED E' RETTA DA CRITERI DI ECONOMICITA', DI EFFICACIA E DI PUBBLICITA'.

03. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON PUO' AGGRAVARE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SE NON PER STRAORDINARIE E MOTIVATE ESIGENZE IMPOSTE DALLO SVOLGIMENTO DELL' ISTRUTTORIA.

ART. 17) - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI ED OBIETTIVI DI RILEVANZA SOCIALE ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALLA AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORRENZA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. I SERVIZI GESTITI DAL COMUNE CON DIRITTO DI PRIVATIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

02. IL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LE LORO DIMENSIONI E CARATTERISTICHE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI IN ECONOMIA, PUO' DISPORRE, IN BASE A VALUTAZIONE COMPARATIVA DI CONVENIENZA ECONOMICO OPERATIVA, EFFETTUATA DAL CONSIGLIO COMUNALE:

- LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI CONSORTILI PER I SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
- LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI O A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA LA

PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI ANCHE PRIVATI;

- LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI INTERESSATI ALLA GESTIONE ASSOCIATA E CONSORTILE DEL SERVIZIO;

- LA CONCESSIONE A TERZI PER PARTICOLARI RAGIONI TECNICHE ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

- APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

03. PER LA GESTIONE DEI SINGOLI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, IL COMUNE EVENTUALMENTE PROVVEDE CON APPOSITI REGOLAMENTI.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 18

01. IL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI ISTITUZIONALI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. SONO ORGANI NECESSARI DI GOVERNO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DEL COMUNE, IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZ. 01 - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 19) - I CONSIGLIERI COMUNALI

01. IL SISTEMA DI ELEZIONE, LA DURATA IN CARICA, IL NUMERO ED I CASI DI INELEGGIBILITA', DI DECADENZA, E DI INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO STABILITI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI ESERCITANO LE FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO. CIASCUN CONSIGLIERE RAPPRESENTA IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE DELL'INTERO COMUNE.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, SONO PUBBLICI UFFICIALI. LA LORO CONDIZIONE E POSIZIONE GIURIDICA E' OGGETTO DI RISERVA DI LEGGE STATALE.

ART. 20) - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI ESERCITANO IL DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO E POSSONO PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI, SECONDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO.

02. PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE INFORMAZIONI E NOTIZIE IN LORO POSSESSO. IN PARTICOLARE SONO DEPOSITATI E MESSI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI GLI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALE DIRITTO SONO DISCIPLINATI DALL' APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO

COMUNALE CHE PUO' LIMITARLO SOLTANTO A TUTELA DELLA FUNZIONALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

04. I CONSIGLIERI SONO TENUTI AL SEGRETO DI UFFICIO, NEI CASI ESPRESSAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 21) - DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO AD UN'INTERA SESSIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO DICHIARATI DECADUTI, PREVIA APPOSITA PROCEDURA DI LEGGE.

ART. 22) - DIMISSIONI

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO CHE DEVE COMUNICARLE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA ADUNANZA, DA TENERSI ENTRO E NON OLTRE 20 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

02. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO AL CONSIGLIO, O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI 20 GIORNI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 23) - CONSIGLIERE ANZIANO E GRUPPI

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE HA OTTENUTO LA CIFRA INDIVIDUALE ELETTORALE PIU' ALTA; IN CASO DI PARITA' DI VOTI IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA E PRESIEDE LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI E PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA CHE DEVONO ESSERE CONVOCATE ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

03. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI.

SEZ. 02 - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 24) - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IL MASSIMO ORGANO DEL COMUNE, RAPPRESENTA UNITARIAMENTE LA COLLETTIVITA' COMUNALE, NE DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO CONTROLLANDONE L'ATTUAZIONE, ED ADOTTA GLI ATTI FONDAMENTALI DI CUI ALL' ARTT. 32 , SECONDO COMMA, DELLA L. 8/6/90 N. 142 IN MATERIE DI PARTICOLARE RILIEVO.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICHE DEMANDATEGLI IN MODO TASSATIVO DALLA L. 142/90 DALLE ALTRE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E' QUELLA DI DETTARE INDIRIZZI E FORMULARE INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE, CHE SPETTA

POI ALL'ORGANO ESECUTIVO DI ATTUARE, ATTRAVERSO PROGRAMMI CHE DEVONO ESSERE DELIBERATI DAL CONSIGLIO STESSO, POSSIBILMENTE ALL'INIZIO DELL'ANNO.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTENGONO LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE, TENDENDO SEMPRE A PERSEGUIRE IL PIU' STRETTO RACCORDO POSSIBILE CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

05. RIENTRANO, INOLTRE, TRA LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO LE NOMINE DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO NONCHE' DEL REVISORE DEI CONTI.

06. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO AD ALTRI ORGANI.

ART. 25) - REGOLAMENTO INTERNO

01. IL CONSIGLIO ADOTTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI UN REGOLAMENTO INTERNO PER DISCIPLINARE MINUTAMENTE LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE ED IL PROPRIO COMPLESSIVO FUNZIONAMENTO PER LE FATTISPECIE NON REGOLATE DALLA LEGGE. SI UNIFORMA COMUNQUE A PRINCIPI CONTENUTI NEL PRESENTE CAPO.

02. IL REGOLAMENTO INTERNO AL QUALE POSSONO ESSERE APPORTATE MODIFICHE CON LA MAGGIORANZA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, DISCIPLINA IN PARTICOLARE, LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE INTERNA, I PROFILI FUNZIONALI E LE MODALITA' DI VOTAZIONE.

ART. 26) - PRIMA ADUNANZA

01. NELLA PRIMA SEDUTA DOPO LE ELEZIONI, IL CONSIGLIO COMUNALE, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, ANCORCHE' NON SIA STATO PRODOTTO ALCUN RECLAMO, ESAMINA LE CONDIZIONI DEGLI ELETTI.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED I CONSIGLIERI DELLA CUI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' SI DISCUTE POSSONO PARTECIPARE ALLA SEDUTA ED ALLA VOTAZIONE.

03. NELLA STESSA SEDUTA SI PROCEDE ALLA SURROGA DEI CONSIGLIERI NON CONVALIDATI. PER PROCEDERE ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA OCCORRE, COMUNQUE, CHE IL CONSIGLIO SIA VALIDAMENTE ED INTERAMENTE COSTITUITO.

ART. 27) - SESSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE E DI URGENZA. LE SESSIONI ORDINARIE POSSONO SVOLGERSI IN QUALSIASI PERIODO DELL'ANNO.

02. IN CASO DI RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DA PARTE DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE, SEMPRE CHE SONO DI COMPETENZA DELL'ORGANO CONSILIARE.

ART. 28) - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SALVO QUANTO PREVISTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO 26 SONO CONVOCATE DAL SINDACO O DA CHI NE FA LE VECI MEDIANTE AVVISI SCRITTI CON L'INDICAZIONE DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE.
02. GLI AVVISI PER LE SESSIONI ORDINARIE DEVONO ESSERE CONSEGNATE AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA, PER LE SESSIONI STRAORDINARIE ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLO STESSO TERMINE.
03. NEI CASI DI URGENZA BASTA CHE GLI AVVISI SIANO CONSEGNATI ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO: MA IN QUESTO CASO, QUANTE VOLTA LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.
04. LA CONSEGNA DEGLI AVVISI, DA EFFETTUARSI AL DOMICILIO DEL CONSIGLIERE, DA ELEGGERSI NELL' AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE RISULTA DA APPOSITA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

ART. 29) - VALIDITA' E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. PER LA VALIDITA' DELLE RIUNIONI IN PRIMA CONVOCAZIONE DEVE INTERVENIRE LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. PER QUELLA INVECE DELLE RIUNIONI DI SECONDA CONVOCAZIONE, DEVE INTERVENIRE UN NUMERO DI CONSIGLIERI NON INFERIORE A QUATTRO.
02. LE SEDUTE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI IN CUI DEBBONO ESSERE SEGRETE, PREVISTE DAI REGOLAMENTI INTERNI E COMUNQUE SOLO ECCEZIONALMENTE QUANDO LE DELIBERAZIONI CONCERNONO COMPORTAMENTI, APPREZZAMENTI SULLE QUALITA', ATTITUDINI, MERITO E DEMERITO DELLE PERSONE.

ART. 30) - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI.

01. LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE SE OTTENGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.
02. IN CASO DI PARITA' DI VOTI LA PROPOSTA SI INTENDE NON APPROVATA.

ART. 31) - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' NORMALMENTE PRESIEDUTO DAL SINDACO O DA CHI LO SOSTITUISCE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.
02. IL PRESIDENTE APRE, SOSPENDE E CHIUDE LE SEDUTE, DIRIGE E MODERA LA DISCUSSIONE NELL' ORDINE PRESTABILITO, CONCEDE LA FACOLTA' DI PARLARE, MANTIENE L' ORDINE DELLA SEDUTA, INDICE E PROCLAMA I RISULTATI DELLE VOTAZIONI, FA OSSERVARE I REGOLAMENTI INTERNI.

ART. 32) - VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI PER LE DELIBERAZIONI VENGONO SVOLTE GENERALMENTE A

SCRUTINIO PALESE ED, ECCEZIONALMENTE, A SCRUTINIO SEGRETO NEI CASI SPECIFICATAMENTE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

02. PER OGNI SEDUTA VIENE REDATTO, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE O DI CHI NE FA LE VECI, UN PROCESSO VERBALE DI TUTTE LE OPERAZIONI SVOLTE, IL QUALE DEVE CONTENERE LE DELIBERAZIONI ASSUNTE CON L'INDICAZIONE DELLA DATA, DELL'OGGETTO E DEI NOMI DEI CONSIGLIERI INTERVENUTI, NONCHE' GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL' ARTT. 53 N. 142/90 .

03. IL PROCESSO VERBALE VIENE LETTO, SE RICHIESTO, ED APPROVATO NELLA SEDUTA SUCCESSIVA ED E' SOTTOSCRITTO DAL SINDACO PRESIDENTE (O DA CHI LO SOSTITUISCE) E DAL SEGRETARIO VERBALIZZANTE.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 33) - ATTRIBUZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE; ESEGUE IL PROGRAMMA DI GOVERNO E L'INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO DETERMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ATTRAVERSO GLI ATTI FONDAMENTALI DI SUA COMPETENZA; ADOTTA

I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO; SVOLGE L'ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 34) - COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA QUATTRO ASSESSORI.

ART. 35) - ELEZIONI DELLA GIUNTA

01. L' ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI AVVIENE CONTESTUALMENTE IN SEDUTA PUBBLICA E A SCRUTINIO PALESE, CON L'APPROVAZIONE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE SIA LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE CHE I CONTENUTI PROGRAMMATICI PER L'AZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO, ARTICOLATI PER PUNTI.

02. LE MODALITA', LA PROCEDURA ED I TERMINI PER LA ELEZIONE DELL' ESECUTIVO SONO STABILITE DALL' ARTT. 34 DELLA L. 142/90 .

03. L'INTERO PROCEDIMENTO DI CUI AI COMMI PRECEDENTI PUO' ESSERE RINNOVATO, QUALORA NON SIA DECORSO IL TERMINE DI 60 GG. PREVISTO DAL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 34 DELLA L. 142/90 E SEMPRE CHE L'ELEZIONE AVVENGA ENTRO DETTO TERMINE.

04. L' ELEZIONE SULLA BASE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO AVVIENE A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

05. LA DELIBERAZIONE DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTA ESECUTIVA ENTRO TRE GG. DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO OVE NON AVVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZIO DI LEGITTIMITA'.

06. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' UN ATTO FONDAMENTALE IMPEGNATIVO

DELL' AZIONE DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE PER TUTTO IL PERIODO DELLA SUA DURATA IN CARICA.

ART. 36)- INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE.

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE COSTITUISCONO OGGETTO DI RISERVA DI LEGGE DELLO STATO.

02. LA PERDITA COMUNQUE DELLO STATUS DI CONSIGLIERE COMUNALE COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE.

03. NON POSSONO FAR PARTE DELLA GIUNTA CONTEMPORANEAMENTE, PARENTI ED AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO.

ART. 37)- DURATA IN CARICA - DIMISSIONI - SURROGAZIONI

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA SINO ALL' INSEDIAMENTO DELLA NUOVA, ANCHE DOPO CHE I MEMBRI HANNO PERDUTO LO STATUS DI CONSIGLIERE A SEGUITO DI NUOVE ELEZIONI

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA DECADENZA DELL' INTERA GIUNTA. PARIMENTI LA CESSAZIONE DALLE FUNZIONI DI SINDACO PER MORTE, DECADENZA O RIMOZIONE COMPORTA LA DECADENZA DI TUTTA LA GIUNTA.

03. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE INDIRIZZATE PER ISCRITTO AL CONSIGLIO O PRESENTATE VERBALMENTE NELLE ADUNANZE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO; IL TERMINE DA CUI DECORRONO I 60 GG. DI CUI AL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 34 DELLA L. 142/90 SARA' LA DATA DI ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO NEL PRIMO CASO OVVERO QUELLA DEL VERBALE DELL' ADUNANZA DEL SECONDO.

04. ENTRO 10 GG. DALLE DATE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL CONSIGLIERE ANZIANO, CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA FORMALIZZAZIONE DELLE DIMISSIONI PER L' ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO CHE AVVERRA' AI SENSI DELL' ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO.

05. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALLA CARICA PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE IL CONSIGLIO SU INDICAZIONE DEL SINDACO NELLA STESSA SEDUTA IN CUI SI PRENDE ATTO DELLA CESSAZIONE DELLA CARICA STESSA.

06. L' ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 38) - MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE COLLEGIALMENTE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE, DI CUI ATTUA L' INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA L' OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE; ALLA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO PROVVEDE IL SINDACO.

06. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 39) - ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' INFORMATA AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'.

02. CIASCUN ASSESSORE E' PREPOSTO A FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE CON PROVVEDIMENTO DEL SINDACO.

03. CON LE STESSE MODALITA' IL SINDACO CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE-SINDACO A FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI ASSENZA DI IMPEDIMENTO O DI VACANZA DALLA CARICA. IN MANCANZA DEL SINDACO E DEL VICE-SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

04. I PROVVEDIMENTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI VANNO PUBBLICATI CON LE STESSE MODALITA' PRESCRITTE PER LE STESSE DELIBERAZIONI DI GIUNTA.

ART. 40) - COMPITI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE A COMPETENZA GENERALE RESIDUA. ESSA COMPIE, CIOE', TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO, NON SONO RISERVATI AGLI ALTRI ORGANI COMUNALI, POLITICI O BUROCRATICI.

02. LA GIUNTA COMUNALE RIFERISCE AL CONSIGLIO DI CUI ESEGUE IL PROGRAMMA DI GOVERNO ED ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI, SULLA PROPRIA ATTIVITA' UNA VOLTA ALL' ANNO CON APPOSITA RELAZIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

03. LA GIUNTA, INOLTRE, ASSUME L' INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 41) - SEDUTE E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA INFORMALMENTE E PRESIDUTA DAL SINDACO O DA CHI NE FA' LE VECI.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI DEI PRESENTI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI NEI CASI DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI NE FA' LE VECI.

04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL

REVISORE DEI CONTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

CAPO 03

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

ART. 42) - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI COMUNALI DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO NELLA SEDE DEL COMUNE, PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO DIVERSE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 43) - ESECUTIVITA'

01. LE DELIBERAZIONI NON SOGGETTE A CONTROLLO DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALLA LORO PUBBLICAZIONE.

02. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DI COMPONENTI.

ART. 44) - INVIO DELLE DELIBERAZIONI ALL'ORGANO DI CONTROLLO

01. LA LEGGE REGIONALE STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI PER L'INVIO DELLE DELIBERAZIONI ALL'ORGANO DI CONTROLLO.

02. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE URGENTI ED IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI DEVONO ESSERE INViate ENTRO CINQUE GIORNI DALLA LORO ADOZIONE.

ART. 45) - COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO

01. LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA NELLE MATERIE INDICATE NEL COMMA 02 DELL'ARTT. 45 DELLA LEGGE 142/1990 DEVONO ESSERE TRASMESSE CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO, AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

CAPO 04

ART. 46) - FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IN TALE VESTE RAPPRESENTA L'ENTE E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA MUNICIPALE.

02. IL SINDACO, O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE STATALE (SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE).

03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLA LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI. IL SINDACO RISPONDE POLITICAMENTE DELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE:

04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI IL SINDACO SI AVVALE DEL SUPPORTO DEGLI UFFICI E DELLA

COLLABORAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

05. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO.

06. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

07. IL SINDACO PROVVEDE, CON UN SUO ATTO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI E DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA, ALLA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI, IN CASO DI OMISSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 36 - COMMA 05 LEGGE N. 142/90 .

ART. 47) - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE, FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO E LA DATA E SVOLGENDO UN RUOLO DI IMPULSO E DI DIREZIONE NEI CONFRONTI DI ENTRAMBI.

B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, ANCHE A MEZZO DEGLI ASSESSORI, LIMITATAMENTE AL RAMO AL QUALE CIASCUNO E' PREPOSTO;

D) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;

E) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE, SIA ATTORE CHE CONVENUTO;

F) PROVVEDE A FAR OSSERVARE IL PRESENTE STATUTO ED I REGOLAMENTI COMUNALI;

G) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI, OLTRE CHE DAL PRESENTE STATUTO, DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI COMUNALI;

H) PROVVEDE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE L'ORARIO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;

I) STIPULA I CONTRATTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO O DALLA GIUNTA MUNICIPALE.

ART. 48) - ORDINANZE STRAORDINARIE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI UFFICIALE DI GOVERNO, ADEMPIE ALLE ATTRIBUZIONI DI CUI ALL' ARTT. 38 DELLA LEGGE N. 142/90 NEI

SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ED, IN PARTICOLARE, ADOTTA,

VERIFICANDOSENE I PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE DI CUI ALLO STESSO ARTT. 38 COMMA 02 ,

AVVALENDOSI DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TALI PROVVEDIMENTI, EMANATI NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE

MOTIVATI E LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA' STESSA. IL PROVVEDIMENTO DEVE ESSERE MANTENUTO NEI LIMITI RICHIESTI DALLA ENTITA' E NATURA DEL PERICOLO A CUI SI INTENDE OVVIARE. DI REGOLA, L'ORDINANZA DEVE AVERE LA FORMA SCRITTA ED ESSERE NOTIFICATA A MEZZO DI MESSO COMUNALE ALL'INTERESSATO O AGLI INTERESSATI. TRATTANDOSI DI FUNZIONI DI DIRETTO INTERESSE DELLO STATO, IL SINDACO NE INFORMA TEMPESTIVAMENTE IL PREFETTO.

TITOLO 03

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 49) - REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, UN REVISORE DEI CONTI, SCELTO:

A) TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI;

B) TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;

C) TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI;

02. IL REVISORE DEI CONTI DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO GRAVI INADEMPIENZE, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. NON E' PREVISTA LA SUA CESSAZIONE ALLO SCADERE DEL MANDATO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LO STESSO E' ESTRANEO AD OGNI RAPPORTO DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE RISPETTO AGLI ALTRI ORGANI COMUNALI, ASSUMENDO FUNZIONI DI CONTROLLO GIURIDICO-CONTABILE, DI AUSILIO E DI CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA.

ART. 50) - PREROGATIVE DEL REVISORE

01. IL REVISORE DEI CONTI HA DIRITTO DI AVVALERSI DELLA SEDE E DELLE ATTREZZATURE DELL'ENTE, OLTRE CHE DI FORME DI COLLABORAZIONE PERMANENTE CON LA SUA STRUTTURA BUROCRATICA. EGLI, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, PUO' ACCEDERE A TUTTI GLI ATTI, DOCUMENTI E NOTIZIE, DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE, ED AL RELATIVO SISTEMA INFORMATICO IN USO PRESSO L'ENTE, SENZA IL LIMITE DEL SEGRETO D'UFFICIO.

02. IL REVISORE DEI CONTI PUO' ASSISTERE E PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO E A TITOLO CONSULTIVO, ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E PUO' ESSERE SENTITO DAGLI STESSI ORGANI, IN APPOSITE AUDIZIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MATERIA ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTABILE.

ART. 51) - FUNZIONI DEL REVISORE DEI CONTI

01. IL REVISORE DEI CONTI, IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO :

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ESERCIZIO DELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, CON UN RUOLO DI CONSULENZA TECNICO-CONTABILE (PARTICOLARMENTE PER QUANTO ATTIENE A PROGRAMMI, PIANI FINANZIARI, BILANCI) CON SPECIALE RIFERIMENTO ALLE

COMPETENZE DI CUI ALLE LETTERE B) F) G) I) L) M) DELL' ARTT. 32 COMMA 02 ;

B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' DELLA INTERA GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA DELL'ENTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ASSESTAMENTI DI BILANCIO, ALLE VERIFICHE CONTABILI, ESPRESSAMENTE DETTATE DALLA LEGGE, ED AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE E REGOLAMENTAZIONE INTERNA DELL' ENTE STESSO;

C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, NELL' AMBITO DEI METODI CONTABILI DI LEGGE E DI QUELLI ADOTTATI DALL'ENTE ALL'INTERNO DEI PROPRI SISTEMI ORGANIZZATIVI E DI PROGRAMMAZIONE GESTIONALE, NON SOLTANTO CON UNA RICOGNIZIONE FORMALE MA ANCHE REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

02. LA CONSULENZA TECNICO-CONTABILE DEL REVISORE DEI CONTI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI COMUNALI, ED IN PARTICOLARE DEL CONSIGLIO, POTRA' ESSERE ESPLETATA ATTRAVERSO PROPOSTE, PARERI, MEMORIE, RELAZIONI ED OGNI ALTRO ATTO RITENUTO IDONEO ALLO SCOPO.

03. IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME RILIEVI E PROPONE PROVVEDIMENTI E MISURE DA ADOTTARSI PER CONSEGUIRE UNA PIU' ELEVATA EFFICIENZA, UNA MAGGIORE ECONOMICITA' ED UNA MIGLIORE PRODUTTIVITA' DELLA GESTIONE, FINO AD ATTINGERE IL PROFILO VALUTATIVO DELLA SUA CONGRUITA'.

04. IL REVISORE DEI CONTI RISPONDE COMUNQUE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI SUOI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL' ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 52) - PERSONALE DIPENDENTE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UNA DOTAZIONE ORGANICA, DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, COL RELATIVO REGOLAMENTO, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 LETT. C) DELLA LEGGE 142/90 :

02. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI E GESTIONALI DERIVANTI DALL' ESPLETAMENTO DELL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE, SI PUO' ARTICOLARE IN AREE FUNZIONALI, UFFICI E SERVIZI. LE AREE SONO INDIVIDUATE IN:

- AREA AMMINISTRATIVA;
- AREA CONTABILE,
- AREA TECNICA,
- AREA DI VIGILANZA.

03. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI, SECONDO I PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE-QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO (LEGGE 93/83) DAL T.U. 10 GENNAIO 1957 , N. 03 E DAL PRESENTE STATUTO.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, IN BASE AI CRITERI DESUMIBILI DAI DIVERSI LIVELLI DI CONTRATTAZIONE, IN PARTICOLARE:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, LE QUALIFICHE ED I PROFILI PROFESSIONALI, I LIVELLI FUNZIONALI;

- B) LE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE, RISERVANDO AD APPOSITO REGOLAMENTO LE SPECIFICAZIONI CIRCA LE MODALITA' DEI CONCORSI ED I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE E DEI TITOLI;
- C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE E SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA', ENTRO I LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DELL'ENTE, STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI;
- D) L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' GESTIONALI PER LA ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;
- E) LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA IL SEGRETARIO COMUNALE E GLI STESSI RESPONSABILI DEI SERVIZI;
- F) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI DISCIPLINA;
- G) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA', PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, DI CUI ALL' ARTT. 57 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 142/90 , AI SENSI DELL' ARTT. 2229 DEL C.C. O IN BASE ALL' ARTT. 2222 C.C.
05. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE, MIGLIORANDONE E PRESTAZIONI.
06. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE, IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLO STATUTO DEI LAVORATORI E NELLE ALTRE LEGGI CHE DISCIPLINANO LA MATERIA.
07. IL PERSONALE E' ORGANIZZATO IN BASE AI PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE, RESPONSABILITA', VALORIZZAZIONE DELL'APPORTO INDIVIDUALE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, RESPONSABILIZZAZIONE E MOBILITA' OPERATIVA.
08. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE DAL SEGRETARIO DELL'ENTE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE PRESENTI NELL'ENTE.

ART. 53) - IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO. IL SEGRETARIO COMUNALE E' IL CAPO DEL PERSONALE DELL'ENTE E, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI ISTITUZIONALI, COLLABORA CON IL SINDACO E CON GLI ASSESSORI. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA, DI DIREZIONE, DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE, IL CUI STATO GIURIDICO ED ECONOMICO E' REGOLATO DA LEGGE DELLO STATO, SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, ESERCITANDO FUNZIONI DI IMPULSO E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ED AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E

SERVIZI STESSI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, DOPO AVER ESAMINATO COLLEGIALMENTE CON I RESPONSABILI DEI SERVIZI I PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE, FORMULA SOLUZIONI E PROPOSTE DI ORDINE TECNICO-GIURIDICO RIVOLTE AGLI ORGANI COLLEGIALI ELETTIVI, CURA, SOTTO LA SUA RESPONSABILITA', L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERE E DEI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, ALLE CUI RIUNIONI ASSISTE CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERE E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI.

04. IL SEGRETARIO E' ORGANO DI CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE. SU DIRETTIVA DEL SINDACO, ED ANCHE A RICHIESTA DEGLI ASSESSORI, IN CONFORMITA' AI DETTATI DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RAZIONALITA', ECONOMICITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA TRA GLI UFFICI.

05. DISPONE, IN CONFORMITA' ALLA NORMA REGOLAMENTARE, ISPEZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI STESSI NELLO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI E NELL'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI NEI TEMPI TECNICI PROGRAMMATI. RIFERISCE AL SINDACO CIRCA L'ESITO DELLE ISPEZIONI ESEGUITE ED ADOTTA, DI INTESA CON LO STESSO, I CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTA, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

07. IL SEGRETARIO RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERE DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE E RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

08. IL SEGRETARIO ROGA TUTTI I CONTRATTI E SVOLGE TUTTE LE ALTRE ATTRIBUZIONI ASSEGNATEGLI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 54) IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

01. E' ISTITUITA LA FIGURA PROFESSIONALE DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE, FUNZIONARIO DIRETTIVO DEL COMUNE, IN POSSESSO DI LAUREA, CHE SVOLGE LE FUNZIONI VICARIE ED AUSILIARIE DEL SEGRETARIO, LO COADIUVA AFFIANCANDOLO E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. SPETTA AL VICE SEGRETARIO, OLTRE AI COMPITI DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, LA DIREZIONE E LA TITOLARITA' DELL'AREA AMMINISTRATIVA.

ART. 55) ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI, I REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI, LE PROCEDURE DI SCELTA, PROPOSIZIONE E RIMOZIONE DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI FORMA OGGETTO DELL'AUTONOMIA NORMATIVA DELL'ENTE, LA QUALE SI

ESPLICA ATTRAVERSO IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE DI POSTI E QUELLO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI STESSI UFFICI E SERVIZI.

02. I RESPONSABILI DEI SERVIZI, NELL'ORGANIZZAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE, AGISCONO IN PIENA AUTONOMIA TECNICA, CONTABILE, DI DECISIONE E DI DIREZIONE, SECONDO I CRITERI E LE NORME DETTATE DAI REGOLAMENTI E DALLA LEGGE 142/90 .

03. I RESPONSABILI DEI SERVIZI RISPONDONO DIRETTAMENTE DELLA ATTUAZIONE DEI FINI E DEI PROGRAMMI FISSATI DALL'AMMINISTRAZIONE E DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN TERMINI DI QUALITA' E TEMPESTIVITA', DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CUI SONO PREPOSTI, DEL RENDIMENTO E DELLA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE LORO DIPENDENZE, DELLA BUONA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN DOTAZIONE.

ART. 56) PARERI PREVENTIVI

01. I PARERI PREVENTIVI DI LEGITTIMITA', DI CUI IL SEGRETARIO COMUNALE O IL SUO VICARIO SONO RICHIESTI, COME QUELLI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, CUI SONO TENUTI RISPETTIVAMENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E QUELLO DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08/06/1990 , N. 142 , DEVONO ESSERE ESPRESSI FORMALMENTE ED INSERITI O RIPORTATI NELLA DELIBERAZIONE.

02. NEL CASO IN CUI IL COMUNE (TEMPORANEAMENTE) NON ABBAIA IL FUNZIONARIO (O I FUNZIONARI) RESPONSABILE DEL SERVIZIO, IL PARERE E' ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.

ART. 57) ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL COMUNE E' DI TIPO FUNZIONALE, MODULATA SULLA ATTIVITA' PER OBIETTIVI CHE CONCRETAMENTE DEVE ESSERE SVOLTA.

02. GLI UFFICI SONO ORGANIZZATI IN MODO CHE SIA ASSICURATA LA FLESSIBILITA' E LA ELASTICITA' DELLE STRUTTURE, CON UN LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI MA IN RELAZIONE AI PROGETTI CHE DEVONO ESSERE REALIZZATI ED AGLI OBIETTIVI CHE DEVONO ESSERE CONSEGUITI, SUPERANDO LA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLE DIVISIONI DEL LAVORO.

03. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E' APERTA PER CONSENTIRE APPORTI SPECIALISTICI ESTERNI ED INTEGRATA, PER EVITARE LA FRATTURA FRA I VARI SETTORI OPERATIVI, SECONDO LA LOGICA UNITARIA DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA'.

04. L'AMMINISTRAZIONE PER ATTI E' RESIDUALE ED IMPRONTA SOLO QUEI SERVIZI CHE NON POSSONO ESSERE ORGANIZZATI PER PROGETTI, PROGRAMMI E PER OBIETTIVI.

05. NEL CASO IN CUI LA REGIONE SI "AVVALGA" DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, DEVE ESSERE DETERMINATO IL COSTO DEL SERVIZIO, CHE DEVE ESSERE POSTO INTEGRALMENTE A CARICO DELLA REGIONE.

TITOLO 05**PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI****ART. 58) PRINCIPIO PARTECIPATIVO**

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AL PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE ED AGLI INDIRIZZI DEL GOVERNO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DELLA COMUNITA', OLTRE CHE AL PRINCIPIO DEL CONTROLLO SOCIALE DEGLI UTENTI SULLA CONDUZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A DOMANDA INDIVIDUALE, GARANTENDONE L'EFFETTIVO ESERCIZIO PER LA TUTELA SIA DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE CHE DI INTERESSI COLLETTIVI INCIDENTI NELLA SFERA DI COMPETENZA COMUNALE E NELL'AMBITO DEL PROPRIO TERRITORIO.

02. IL COMUNE ASSUME COME PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA SUA AZIONE LA CONSULTAZIONE MIRATA DEI CITTADINI, PARTICOLARMENTE NEI RIGUARDI DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, PREDISPONENDO A TAL UOPO CAMPAGNE SOCIALI GENERALI O PARTICOLARI PER SINGOLI GRUPPI SOCIALI, ORGANIZZATI E NON. PER LE MODALITA' ORGANIZZATIVE SI RINVIA ALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

03. IL COMUNE ASSUME COME MOMENTO FONDAMENTALE DELLA PROPRIA AZIONE AMMINISTRATIVA LA PUBBLICITA' DEI PROPRI ATTI. I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO. IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE INDICHERA' LA TIPOLOGIA DEGLI ATTI IL CUI CONTENUTO POSSA RIENTRARE NELLE FATTISPECIE PER LE QUALI SI POTRA' APPORRE LA MOTIVATA RISERVATEZZA.

ART. 59) LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE VALORIZZA, CON CONCRETI AUSILI ORGANIZZATIVI, STRUTTURALI E FINANZIARI, LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, DI CUI ALL'ARTT. 06 COMMA 01 LEGGE 142/90 , OVVERO OGNI FORMA DI AGGREGAZIONE SOCIALE, DI GRUPPO, DI COMUNITA' INTERMEDIE, CON O SENZA PERSONALITA' GIURIDICA, CHE FACCIA CAPO AL PRINCIPIO DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO, PRIVILEGIANDO, FRA LE ALTRE, LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI CHE PERSEGUONO, SENZA SCOPO DI LUCRO, FINALITA' UMANITARIE, SCIENTIFICHE, CULTURALI, RELIGIOSE, DI PROMOZIONE SOCIALE E CIVILE, DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE NATURALE E DEL PATRIMONIO CULTURALE ED ARTISTICO LOCALI.

02. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DA PARTE DEL COMUNE PUO' CONCRETAMENTE AVVENIRE MEDIANTE IDONEE FORME DI INCENTIVAZIONE E, IN PARTICOLARE, LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI, CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE, PREVIE APPOSITE CONVENZIONI, VOLTE A FAVORIRE LA CRESCITA SOCIO-CULTURALE DELL'INDIVIDUO E LO SVILUPPO CIVILE DELLA COMUNITA', SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAI REGOLAMENTI. IN OGNI CASO, LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILII FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE E' SUBORDINATA ALLA PREDETERMINAZIONE ED ALLA PUBBLICAZIONE, DA PARTE DEL COMUNE, NELLE FORME DI UN APPOSITO

REGOLAMENTO, DEI CRITERI E DELLE MODALITA' CUI IL COMUNE STESSO DEVE ATTENERSI.

03. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, ORGANIZZATI IN LIBERE FORME ASSOCIATIVE, ALL' ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE, IL COMUNE ASSICURA IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI IN GENERE, LOCALMENTE NOTORIE E RAPPRESENTATIVE.

04. IL COMUNE RICONOSCE ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DI CUI ALL' ARTICOLO SUCCESSIVO, UN SIGNIFICATIVO RUOLO DI INTERLOCUTORI DELL' AMMINISTRAZIONE LOCALE, MEDIANTE LA PREVISIONE DI UNA LORO FUNZIONE

PROPOSITIVA E CONSULTIVA NELL' AMBITO DEI PROCESSI DECISIONALI E COLLOCA, LADDOVE POSSIBILE, RAPPRESENTANTI DI TALI FORMAZIONI SOCIALI ALL'INTERNO DI ORGANISMI COMUNALI.

05. IL COMUNE REGISTRA IN UN APPOSITO ALBO, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE CHE OPERANO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 60) ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' AMMINISTRAZIONE DELLA COSA PUBBLICA LOCALE, A CONDIZIONE CHE LA LORO ORGANIZZAZIONE STATUTARIA SIA DISCIPLINATA SU BASE DEMOCRATICA E RAPPRESENTATIVA. PER QUESTO FINE, TALI ORGANISMI, PROMOSSI DAL COMUNE MEDIANTE IDONEE INIZIATIVE, POSSONO ESSERE RAPPRESENTATIVI NON SOLO DI UNA PARTE DELLA COMUNITA' STANZIATA SU UNA CERTA ZONA DEL TERRITORIO, MA ANCHE DEL MONDO DELL' ASSOCIAZIONISMO IN GENERE, DEI CITTADINI RICOMPRESI IN UNA DETERMINATA FASCIA DI ETA', DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE, DEL MONDO SINDACALE, DELLE FORZE ECONOMICHE E SOCIALI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

02. IN PARTICOLARE, IL COMUNE DI SPERONE FAVORISCE LA COSTITUZIONE DI CONSULTE DEMOCRATICHE, COMITATI E CONFERENZE COMUNALI DI SETTORE, DISCIPLINANDONE CON APPOSITO REGOLAMENTO LA COMPOSIZIONE SU BASE PARITARIA E RAPPRESENTATIVA.

03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO ESERCITARE UNA FUNZIONE CONSULTIVA SU TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE CHE L' AMMINISTRAZIONE VORRA' LORO SOTTOPORRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE GENERALE, QUALE

LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, I PIANI SOCIO-ECONOMICI, LA PROGRAMMAZIONE ED AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE SETTORIALE INERENTI LA SCUOLA, LA CULTURA, I SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI, GLI IMPIANTI SPORTIVI, IL COMMERCIO, I CAMPI GIOCHI E VERDE PUBBLICO, I BENI DEMANIALI. I PARERI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEBONO ESSERE DEFINITI PER ISCRITTO ED ENTRO I TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO PRESENTARE INTERROGAZIONI AL SINDACO SU QUESTIONI GENERALI E PARTICOLARI.

ART. 61) IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO IL CONSIGLIO COMUNALE DISCIPLINA SIA IL PROCEDIMENTO MEDIANTE IL QUALE SI FORMANO E VENGONO POSTI IN ESSERE GLI ATTI E NEGOZI GIURIDICI.

02. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO STESSO A COLORO NEI CUI CONFRONTI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI E AI SOGGETTI, INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI DIVERSI DAI SUOI DIRETTI DESTINATARI, CHE DEBONO INTERVENIRVI PERCHE' DAL PROVVEDIMENTO POTREBBE DERIVARE PREGIUDIZIO, METTENDO A DISPOSIZIONE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. RESTA COMUNQUE SALVA LA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE, ANCHE PRIMA DELLA EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI, DI ADOTTARE, SE NECESSARIO, PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

03. OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, IL COMUNE DEVE PERTANTO DARE TEMPESTIVAMENTE NOTIZIA DELL'AVVIO DELLO STESSO, CON UNA PREVENTIVA ED ARTICOLATA INFORMAZIONE, AI SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI E PRIVATI, ED ALLE ASSOCIAZIONI O COMITATI, PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE NELLA QUALE DEBONO ESSERE INDICATI L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, L'OGGETTO DELLO STESSO E LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

04. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA', DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE STESSA. L'INFORMAZIONE E', COMUNQUE, D'OBBLIGO IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI, OPERE PUBBLICHE, PIANI COMMERCIALI, IN MATERIA DI AMBIENTE E DI OGNI ALTRA OPERA DI PUBBLICO INTERESSE.

**ART. 62) COLLABORAZIONE DEI CITTADINI
ATTI - CONTRATTO**

01. AL FINE DI EVITARE CONTROVERSIE, E SENZA RECARE PREGIUDIZIO A DIRITTI DEI TERZI E MAI IN CONTRASTO CON IL PUBBLICO INTERESSE, IL PROCEDIMENTO POTRA' CONCLUDERSI CON APPOSITI ACCORDI TRA L'AMMINISTRAZIONE E GLI INTERESSATI, STIPULATI PER ATTO SCRITTO A PENA DI NULLITA', ONDE DETERMINARE DISCREZIONALMENTE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO, IN ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE.

02. TALI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI E DEVONO OSSERVARE, OVE NON DIVERSAMENTE PREVISTO, LA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI, IN QUANTO COMPATIBILE,

ANCHE SE LE EVENTUALI CONTROVERSIE, IN MATERIA DI FORMAZIONE, CONCLUSIONE ED ESECUZIONE, RESTANO RISERVATE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

03. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, L'AMMINISTRAZIONE PUO' RECEDERE UNILATERALMENTE DALL'ACCORDO, SALVO L'OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN INDENNIZZO IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI PREGIUDIZI VERIFICATISI IN DANNO DEL PRIVATO.

ART. 63) CONSULTAZIONE POPOLARE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PIU' AMPIA CONSULTAZIONE DEI PROPRI CITTADINI, CHIAMANDOLI VOLTA PER VOLTA AD ESPRIMERSI MEDIANTE STRUMENTI IDONEI A CONOSCERE IL LORO ORIENTAMENTO E CON PROCEDIMENTO DI CARATTERE INFORMALE, SUGLI INDIRIZZI POLITICI ED AMMINISTRATIVI DELLA VITA COMUNALE, SUI PROGRAMMI CHE NE DETERMINANO L'ATTUAZIONE E SULLE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE, SEMPRE CHE RIGUARDINO MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE. LA CONSULTAZIONE POPOLARE SI CONFIGURA COME UN SISTEMA DI INDAGINE E DI INCHIESTA, DI SONDAGGIO DI OPINIONE, ANCHE NON FORMALIZZATO, DA PARTE DEL COMUNE, SECONDO LA FORMA DEL CONFRONTO DIRETTO TRAMITE ASSEMBLEA, DELLA INTERLOCUZIONE ATTRAVERSO QUESTIONARI E CON OGNI ALTRO MEZZO UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.

02. IN PARTICOLARE IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE, I GRUPPI DI LAVORO, LE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE, LE CATEGORIE ED I SETTORI E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E PRODUTTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE CHE SIANO IN GRADO DI OFFRIRE UN CONTRIBUTO, IN RAGIONE DELLA LORO ESPERIENZA, QUALIFICAZIONE E RAPPRESENTATIVITA'. A TAL FINE, IL CONSIGLIO E LA GIUNTA POSSONO DISPORRE APPOSITE AUDIZIONI ED INDIRE PERIODICAMENTE CONFERENZE COMUNALI E CONFERENZE DI SERVIZI SU QUESTIONI DI PARTICOLARE RILIEVO LOCALE.

03. I SOGGETTI CONSULTATI, OLTRE AD ESPRIMERE PARERE SULLE QUESTIONI OGGETTO DI CONSULTAZIONE, POSSONO AVANZARE PROPOSTE, CHIEDERE EMENDAMENTI O MODIFICHE DI ATTI AMMINISTRATIVI, SOLLECITARE RISPOSTE, SUGGERIRE LA EVENTUALE SOSPENSIONE DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. IN OGNI ALTRO CASO, LE CONSULTAZIONI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

04. LE CONSULTAZIONI, DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, SI ISPIRANO AL PRINCIPIO DELLA COLLABORAZIONE PREVENTIVA TRA AMMINISTRATORI ED AMMINISTRATI NELLA FASE DI FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E CIOE' DELLA LORO DECISIONE.

05. IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE STABILISCE IN DETTAGLIO LE MODALITA' ED I TERMINI DELLE CONSULTAZIONI, CHE COMUNQUE NON DISPIEGANO EFFETTI VINCOLANTI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI COMUNALI.

ART. 64) INIZIATIVA POPOLARE ISTANZE - PETIZIONI E PROPOSTE

01. IL DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE, COME STRUMENTO TECNICO DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE, SI ARTICOLA NELLA POSSIBILITA', DA PARTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, DI PRESENTARE AGLI ORGANI COMUNALI ISTANZE, INTERROGAZIONI, PETIZIONI E PROPOSTE IN FORMA COLLETTIVA, SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E SU ASPETTI CHE RIGUARDINO LA AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE. ESSE SONO DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI, O ANCHE DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, CHIEDENDO PROVVEDIMENTI, AVANZANDO PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI, ESPRIMENDO MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' E DI GIUDIZIO O ESPONENDO COMUNI NECESSITA'.

02. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DEVONO ESSERE PRESENTATE IN FORMA SCRITTA E RACCOLTE DALLA SEGRETERIA DEL COMUNE E UNA VOLTA DICHIARATE AMMISSIBILI DEVONO ESSERE ESAMINATE TEMPESTIVAMENTE DAGLI ORGANI COMUNALI CUI SONO RIVOLTE, E COMUNQUE NON OLTRE TRENTA GIORNI. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE NE STABILISCE LE ULTERIORI MODALITA'.

ART. 65) ASSEMBLEE POPOLARI

01. IL SINDACO, PER DECISIONE DELLO STESSO CONSIGLIO COMUNALE, O DI SUA INIZIATIVA, O SU RICHIESTA DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, O DI UN TERZO DEGLI ELETTORI DEL COMUNE, PUO' INDIRE ASSEMBLEE POPOLARI DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, SU ARGOMENTI DI PARTICOLARE RILIEVO PER LA COLLETTIVITA' ED IN CIRCOSTANZE DI CARATTERE STRAORDINARIO.

ART. 66) INFORMAZIONE ED ACCESSO

01. IL COMUNE RICONOSCE IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SUOI ORGANI, ANCHE MEDIANTE L'IMPIEGO DI IDONEI STRUMENTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI OLTRE CHE AVVALENDOSI DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO. LA INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE E COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

02. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI ED ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLI SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE, SECONDO LE MODALITA' E LE NORME DI ORGANIZZAZIONE STABILITE DAL REGOLAMENTO, OTTENENDO, IN PARTICOLARE, L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI, E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE,

SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI.

04. IL COMUNE ESEMPLIFICA LA MODULISTICA RIDUCENDO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A CORREDO DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONI, APPLICANDO

LE DISPOSIZIONI SULL' AUTOCERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 04.01.1968 N. 15 .

05. L' APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA ORGANICAMENTE ED IN MODO DETTAGLIATO TUTTA LA MATERIA.

ART. 67) REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO O ANCHE PROPOSITIVO PER CONSENTIRE ALLA POPOLAZIONE DI ESPRIMERSI SU PROVVEDIMENTI E QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE INTERESSANTI L' INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE COMUNQUE SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL COMUNE. IL POTERE DI INIZIATIVA PUO' ESSERE ATTIVATO SU DELIBERAZIONE DELLO STESSO CONSIGLIO COMUNALE O SU RICHIESTA DI UN DECIMO DEGLI ELETTORI DEL COMUNE.

02. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM QUEGLI ATTI CHE RISULTINO AVERE UN CONTENUTO VINCOLATO, PER EFFETTO DI UNA NORMA STATALE O REGIONALE, COSI' COME LE DELIBERAZIONI RELATIVE ALL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO, ALL' IMPOSIZIONE DI TASSE, TRIBUTI E TARIFFE NONCHE' QUELLE DI RECEPIMENTO DI DECISIONI DI ALTRI LIVELLI DI GOVERNO. L' OGGETTO DEL REFERENDUM NON PUO' COMUNQUE TRASCENDERE LA DISPONIBILITA' DECISIONALE DEL COMUNE.

03. LE RICHIESTE DI REFERENDUM VANNO PRESENTATE ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE CHE PROVVEDE FORMALMENTE ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLE FIRME RACCOLTE, SE SI TRATTA DELL' INIZIATIVA DI UN DECIMO DEGLI ELETTORI.

04. I REFERENDUM, SUPERATA LA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' ED INDETTI DAL SINDACO PREVIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEVONO AVER LUOGO ENTRO I NOVANTA GIORNI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E NON POSSONO COINCIDERE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

05. E' FATTO DIVIETO DI RIPROPORRE REFERENDUM SU UN IDENTICO OGGETTO PER ALMENO QUATTRO ANNI DAL SUO RIGETTO. IL REFERENDUM NON PUO' ESSERE INDETTO NELL' ANNO PRECEDENTE LA SCADENZA ORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E NEI SEI MESI SUCCESSIVI ALLA SUA ELEZIONE.

06. LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' REFERENDARIA E DELLA RELATIVA PROPAGANDA E' ORGANICAMENTE DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO, CHE DETERMINA NEL DETTAGLIO LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L' AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI, PER LA PUBBLICITA' DEL DECRETO CHE LO INDICE, PER I MODELLI DELLE SCHEDE DA UTILIZZARE, PER L' ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO, PER LA RIPARTIZIONE DELL' ENTE LOCALE IN SEZIONI ELETTORALI, PER L' ACCERTAMENTO DEI RISULTATI ED INFINE, PER LA PUBBLICAZIONE DELL' ESITO DEL REFERENDUM.

07. I RISULTATI DEL REFERENDUM NON HANNO EFFETTO VINCOLANTE O ABROGATIVO MA OBBLIGANO COMUNQUE IL CONSIGLIO COMUNALE A DELIBERARE

SUL SUO PROGETTO, PUR IN LIBERTA' DI VALUTAZIONE. PERTANTO, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL' ESITO EVENTUALMENTE

FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

TITOLO 06

RAPPORTI TRA COMUNE ED ALTRI ENTI

ART. 68) RAPPORTI TRA LE AUTONOMIE LOCALI

01. IL COMUNE DI SPERONE CONFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE E DELLA COLLABORAZIONE, OLTRE CHE AL PRINCIPIO ASSOCIATIVO, CON LE ALTRE AUTONOMIE LOCALI, SIA DI PARI LIVELLO (RAPPORTI CON ALTRI COMUNI), SIA DI LIVELLO SUPERIORE (RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA, LA PROVINCIA E LA REGIONE).

02. IN PARTICOLARE, IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE, AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE E CIVILE.

03. IL COMUNE DI SPERONE, CONGIUNTAMENTE ALLA PROVINCIA, CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLE REGIONI E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE:

04. IL COMUNE COLLABORA CON LA PROVINCIA, OVE LO RITENGA UTILE E NECESSARIO, SULLA BASE DEI PROGRAMMI DELLA PROVINCIA STESSA, PER ATTUARE ATTIVITA' E REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE SOVRACOMUNALE, SIA NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.

05. NELL'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE, IL COMUNE AVANZA ANNUALMENTE PROPRIE PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE, IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE REGIONALE.

06. LE PROPOSTE, DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, SONO AVANZATE DAL COMUNE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI, SIA DI CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALI, PROMOSSI DALLA PROVINCIA AI FINI DI COORDINAMENTO.

ART. 69) FIGURE DI COOPERAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AVVALERSI, SECONDO I CASI E LE CIRCOSTANZE DI FIGURE SEMPLICI E COMPLESSE DI COOPERAZIONE, UTILIZZANDO, IN PARTICOLARE, I MODULI E GLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAI SEGUENTI ARTICOLI DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 70) FIGURE SEMPLICI DI COOPERAZIONE

01. SONO FIGURE SEMPLICI DI COOPERAZIONE:

A) INTESA O ACCORDO AMMINISTRATIVO: E' CONCLUSA TRA IL COMUNE ED ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITA' GENERALMENTE CONTINUATIVE, DI INTERESSE COMUNE.

B) - CONFERENZE DI SERVIZI: SONO ORGANIZZATE DAL COMUNE QUANDO ESSO DEVE ACQUISIRE INTESI, PARERI, CONCERTI, NULLA-OSTA O ASSENSI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, PRIMA DI ASSUMERE DETERMINAZIONI COINVOLGENTI INTERESSI COMUNI.

C) CONVENZIONI VOLONTARIE: IL COMUNE PER L'ESERCIZIO COORDINATO ED ASSOCIATO DI DETERMINATI SERVIZI O FUNZIONI, PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, PRIVILEGIANDO QUELLI CONTERMINI E FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLO DI LAURO E BAIANESE O CON LA PROVINCIA. LA CONVENZIONE, APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, E' ADOTTATA PER LA GESTIONE DI QUEI SERVIZI CHE, PER LA LORO NATURA, NON RICHIEDONO LA CREAZIONE DI PIU' COMPLESSE FIGURE DI COOPERAZIONE. LE CONVENZIONI, CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTE DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 71) FIGURE COMPLESSE DI COOPERAZIONE

01. SONO FIGURE COMPLESSE DI COOPERAZIONE:

A) CONSORZIO: E' ISTITUITO IL CONSORZIO PER LA GESTIONE, A TEMPO INDETERMINATO DI QUEI SERVIZI PUBBLICI CHE, PER IL LORO CARATTERE FUNZIONALE O PER LA RILEVANZA DELLE LORO CARATTERISTICHE DIMENSIONALI RICHIEDONO PER ECONOMIA DI SCALA UNA PARTICOLARE STRUTTURA OPERATIVA E GESTIONALE, TECNICAMENTE ATTREZZATA, CON LA PARTECIPAZIONE DI PIU' SOGGETTI LOCALI, L'ASSOCIAZIONE CONSORTILE E' FONDATA SU UNA CONVENZIONE ED E' ORGANIZZATA AMMINISTRATIVAMENTE SULLA BASE DI UN APPOSITO STATUTO, CHE DISCIPLINA L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE, CON LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE. LA CONVENZIONE E LO STATUTO DEL CONSORZIO SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE, DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI, UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE. AI CONSORZI SI APPLICANO LE NORME DI LEGGE PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI.

B) UNIONE DI COMUNI: SI RICORRE ALL'UNIONE DI COMUNI PER GESTIRE UNA PLURALITA' DI SERVIZI O FUNZIONI, IN FORMA ASSOCIATA CON COMUNI CONTERMINI APPARTENENTI ALLA STESSA PROVINCIA, IN FUNZIONE PROPEDEUTICA ALL'OBIETTIVO DELLA LORO FUNZIONE. L'UNIONE SI COSTITUISCE MEDIANTE L'APPROVAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, DELL' ATTO COSTITUTIVO E DELL' APPOSITO REGOLAMENTO DELL'UNIONE CHE DISCIPLINERA' LE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI, GLI ORGANI ED I SERVIZI DA UNIFICARE, NONCHE' I RAPPORTI FINANZIARI.

C) ACCORDO DI PROGRAMMA: IL COMUNE FAVORISCE LA REALIZZAZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA O DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI, CHE, PER LA LORO NATURA, RICHIEDONO UN'AZIONE INTEGRATA DEI SOGGETTI PUBBLICI DEI DIFFERENTI LIVELLI DI GOVERNO. A TAL FINE IL SINDACO SI ATTIVA, PER LA REALIZZAZIONE INTEGRATA DELLE OPERE E DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO, NEI QUALI VI SIA LA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE, PROMUOVENDO LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER

DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA' IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO. A TALE SCOPO IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE. OVE L' ACCORDO COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L' ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI A PENA DI DECADENZA.

ART. 72)- GEMELLAGGI E SCAMBI DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE DI SPERONE, CONSAPEVOLE DELLA SUA COLLOCAZIONE DI ENTE TERRITORIALE INSERITO IN UN PIU' AMPIO CONTESTO EUROPEO E' APERTO A FORME DI GEMELLAGGIO, DI COOPERAZIONE E DI SCAMBIO, POLITICO, CULTURALE E SOCIALE, CON ENTI LOCALI DI ALTRI PAESI DI EUROPA. IL COMUNE PROMUOVE INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO E DI SCAMBIO AL FINE DI SVILUPPARE LE SENSIBILITA' DEI CITTADINI PER UN COMUNE IMPEGNO EUROPEO E DI INTENSIFICARE I RAPPORTI DI SOLIDARIETA' TRA LE COMUNITA' LOCALI D'EUROPA SOTTOLINEANDO COSI' IL RUOLO DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI NELL' AMBITO DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE.
02. IL COMUNE PARTECIPA ATTIVAMENTE ALLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DEGLI ENTI LOCALI

TITOLO 07

FONTI NORMATIVE COMUNALI

CAPO 01

STATUTO

ART. 73)- OGGETTO DELLO STATUTO

01. LO STATUTO DEL COMUNE DI SPERONE NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE, STABILISCE:
 - A) IL PREAMBOLO - LE DISPOSIZIONI PRELIMINARI - I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI PER L' ORGANIZZAZIONE DELL' ENTE CON LA DETERMINAZIONE DELLE FINALITA' E DEGLI OBIETTIVI;
 - B) L' ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE, CON LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI (CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA E SINDACO) E LA PREDETERMINAZIONE DEI RAPPORTI TRA ESSI;
 - C) LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA IL COMUNE DI SPERONE ED ALTRI ENTI LOCALI;
 - D) L' ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE (UFFICI E SERVIZI PUBBLICI);
 - E) LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE E DELL' ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.
02. TUTTO CIO' CHE NON E' VIETATO O RISERVATO ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE PUO' ESSERE OGGETTO DI DISCIPLINA STATUTARIA PURCHE' SIA VOLTO A SODDISFARE INTERESSI DIFETTI ED IMMEDIATI DELLA POPOLAZIONE AMMINISTRATA, CON EFFETTI DI UTILITA' PUBBLICA, E FACCIA RIFERIMENTO AL TERRITORIO COMUNALE.
03. LA DISCIPLINA STATUTARIA SI ISPIRA AL PRINCIPIO DELLA COMPLETEZZA DEL QUADRO NORMATIVO E DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO LOCALE.
04. ALLO STATUTO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

ART. 74)- APPROVAZIONE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA E CON VOTO PALESE. LA DELIBERAZIONE DEVE OTTENERE IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ALL'ENTE.

02. QUALORA TALE MAGGIORANZA QUALIFICATA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE VIENE RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 75)- CONTROLLO,PUBBLICAZIONE, ESECUTIVITA' DELLO STATUTO

01. LO STATUTO, UNA VOLTA APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, E' INOLTRATO ALLA COMPETENTE SEZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'.

02. DOPO L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO, ESPLETATO SECONDO LE MODALITA' PREVISTE PER IL CONTROLLO SUGLI ATTI, LO STATUTO:

A) E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE (B.U.R.);

B) E' AFFISSO ALL' ALBO PRETORIO DELL'ENTE PER LA DURATA DI TRENTA GIORNI CONSECUTIVI;

C) E' INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO, AFFINCHE' VENGA INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI ISTITUITA PRESSO LO STESSO MINISTERO.

03. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE, IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

CON L' ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA L' APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DISPOSTO DALLA LEGGE.

04. IL TESTO DELLO STATUTO E' DEPOSITATO IN OGNI UFFICIO DEL COMUNE PER RIMANERVI PERMANENTEMENTE ESPOSTO AFFINCHE' OGNI CITTADINO POSSA PRENDERNE LIBERAMENTE COGNIZIONE ED E' SOTTOPOSTO A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO LA EFFETTIVA CONOSCIBILITA' STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE ED ATTUATE DALLA GIUNTA.

ART. 76)- REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE DELIBERAZIONI DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE CON LE STESSE MODALITA' E PROCEDURE PREVISTE PER LA SUA ADOZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA IN MATERIA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RIPROPOSTA, SE NON SIA DECORSO UN ANNO DALLA SUA REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 77)- VERIFICA DELLO STATUTO

01. ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE UNA SESSIONE STRAORDINARIA PER LA VERIFICA DELLA SUA ATTUAZIONE PREDISPONENDO ADEGUATE FORME DI CONSULTAZIONE.

CAPO 02

REGOLAMENTI

ART. 78)- AUTONOMIA NORMATIVA DEL COMUNE

01. IL COMUNE, NELLE MATERIE NELLE QUALI HA COMPETENZA DISPONE DI AUTONOMIA REGOLAMENTARE DA ESERCITARE NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE GENERALE E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

02. I PIANI ED I PROGRAMMI, GENERALI E SETTORIALI, I REGOLAMENTI E LE ORDINANZE GENERALI SONO PREDISPOSTI DALLA GIUNTA DI SUA INIZIATIVA O SU MANDATO DEL CONSIGLIO CHE, IN TAL CASO, NE DEFINISCE L'OGGETTO, NE DELINEA I PRINCIPI ED I CRITERI DIRETTIVI DELIBERATI DAL CONSIGLIO.

03. I REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO PREDISPOSTI E DELIBERATI DALL'ORGANO AL QUALE SI RIFERISCONO E DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. DI INTESA CON LA REGIONE, TUTTI GLI ATTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI DEL COMUNE SONO INTEGRALMENTE PUBBLICATI SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. DEGLI STESSI VIENE DATA IMMEDIATA ED AMPIA INFORMAZIONE, CON OGNI MEZZO, ALLA COMUNITA' COMUNALE. ESSI VENGONO TENUTI COSTANTEMENTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI I QUALI POSSONO, SENZA LIMITE, IN OGNI TEMPO CONSULTARLI E, A PROPRIE SPESE, OTTENERNE COPIA.

ART. 79)- POTESTA' REGOLAMENTARE NORMA TRANSITORIA

01. IL COMUNE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, ADOTTA IL REGOLAMENTO GENERALE DI CONTABILITA' ED IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DEI CONTRATTI DELL'ENTE.

02. IL COMUNE ADOTTA SPECIFICI REGOLAMENTI PER :

A) - L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;

B) - IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DEGLI UFFICI;

C) - L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI;

D) - LA DISCIPLINA DI OGNI ALTRA MATERIA PREVISTA DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. I REGOLAMENTI COMUNALI ATTUALMENTE IN VIGORE CONTINUANO AD APPLICARSI IN QUANTO COMPATIBILI CON IL PRESENTE STATUTO.

04. ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IL COMUNE PROCEDE ALLA REVISIONE DEI REGOLAMENTI GIA' VIGENTI PER ADEGUARLI ALLE NUOVE DISPOSIZIONI STATUTARIE ED ALLA ELABORAZIONE DI QUELLI PREVISTI DALLO STATUTO STESSO.

ART. 80) - AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 142/90 INCONTRANO I

SEGUENTI LIMITI, AI SENSI DEI PRINCIPI GENERALI
DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO:

A) - NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I
PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI
STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) - LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE;

C) - NON POSSONO DISPORRE CHE PER L'AVVENIRE, NON POTENDO AVERE
EFFICACIA RETROATTIVA, SALVO I CASI DI DEROGA ESPRESSA;

D) - NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER
DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA'
TRA

LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO
REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO
ANTERIORE.

ART. 81) - ELABORAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, MA ANCHE A CIASCUN
CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, NELLE FORME PREVISTE PER
L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA POPOLARE.

02. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLA
DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI. UNA SECONDA, DA
EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO CHE LA
DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENTATA ESECUTIVA.

03. I REGOLAMENTI SONO COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI INTENSA
PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA' E DEBBONO
ESSERE AGEVOLMENTE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 82) - ORDINANZE ORDINARIE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO IN APPLICAZIONE
DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

02. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA UNO SONO PUBBLICATE PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO.